

Oggetto Pubblica selezione per il conferimento di un incarico di ricerca per studi dottorali ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche – GSD 03/CHEM-03, SSD CHEM-03/A – Chimica Inorganica – CUP J93C26000840006

IL DIRETTORE

Premesso che il Direttore del Dipartimento Prof. Paolo Tecilla con atto del 12/08/2026, rep. 295/2026, prot. 3602 ha decretato l'attivazione di un incarico di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010, ed in particolare:

N. di posti	SSD	Tutor
1	CHEM-03/A – Chimica Inorganica	Prof. Michele Melchionna

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e richiamati i principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e quelli previsti dall'ordinamento comunitario;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 22-ter, come modificato dal DL 45/2025 (convertito con L. 79/2025);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visti il Regolamento n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”, nonché il regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855 sulla “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

Visto il Decreto Ministeriale del 2 maggio 2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, entrato in vigore il 09/05/2024;

Richiamato il “Codice Etico e di Comportamento” dell'Università degli Studi di Trieste;

Richiamato il Gender Equality Plan (GEP) – Piano di Uguaglianza di Genere 2025-2027 dell'Università degli Studi di Trieste;

Richiamato il “Regolamento in materia di incarichi di ricerca” dell'Università degli Studi di Trieste;

- Considerato che le attività inerenti alla posizione oggetto del presente bando sono svolte nell'ambito del progetto "eChemIn: ElectroChemical Interfaces for energy conversion and storage: towards a carbon neutral society" – CUP J93C26000840006;
- Dato atto che il decreto di attivazione contiene quanto previsto dagli artt. 4 e 6 del citato "Regolamento in materia di incarichi di ricerca";
- Ritenuto di dover avviare la procedura selettiva per il conferimento dell'incarico di ricerca di cui in premessa, al fine di garantire la realizzazione delle attività progettuali secondo il relativo cronoprogramma,

D E C R E T A

Articolo 1

Indizione della procedura selettiva

1. È indetta la procedura selettiva per il conferimento di **un incarico di ricerca** finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor, responsabile della ricerca, ai sensi dell'art. 22-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **di cui all'allegato A**, che costituisce parte integrante del presente bando.

Articolo 2

Requisiti di ammissione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi/e a partecipare alla procedura selettiva i/le candidati/e che siano in possesso dei seguenti **requisiti generali**:

a. essere giovani studiosi/e, italiani/e o stranieri/e, in possesso, alla data di scadenza del bando, del **titolo di laurea magistrale o a ciclo unico ovvero di titolo equivalente conseguito all'estero da non più di sei anni dalla data di scadenza del bando**;

2. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto, pena l'esclusione, che i/le candidati/e che siano in possesso dei seguenti **requisiti specifici**:

- a. titolo accademico di laurea magistrale o a ciclo unico in Scienze dei Materiali, Elettrochimica, Chimica, Fisica applicata o discipline analoghe conseguito in Italia, ovvero analogo titolo accademico conseguito all'estero riconosciuto equipollente all'anzidetta laurea ai soli fini dell'ammissione alla selezione da parte della Commissione giudicatrice, da non più di sei anni dalla data di scadenza del bando;
- b. Curriculum scientifico-professionale idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca e innovazione;
- c. Livello di conoscenza della lingua inglese: buona
- d. Buona conoscenza di elettrochimica e di scienze dei materiali, abilità in elettrochimica sperimentale e tecnologie elettrochimiche; l'esperienza nella caratterizzazione dei materiali tramite utilizzo di spettroscopia elettronica e/o altre tecniche spettroscopiche costituirà un titolo preferenziale
- e. Stato di Ricercatore: gli Early Stage Researchers (Doctoral Candidate) sono giovani ricercatori che, alla data dell'assunzione (giorno di inizio previsto sul contratto) non abbiano ottenuto il titolo di dottore di ricerca
- f. Nazionalità: il candidato/a può essere di qualsiasi nazionalità
- g. Requisiti per la mobilità: il candidato/a non deve essere stato residente o aver svolto la sua principale attività (studio, lavoro, etc.) in Italia per più di 12 mesi nei tre anni precedenti

la firma del contratto (servizio militare, brevi visite o periodi di vacanza, ed il tempo trascorso al fine dell'ottenimento del permesso come rifugiato come previsto dalla Convenzione di Ginevra, non sono considerati ai fini del calcolo dei 3 anni)

3. Qualora il titolo di laurea sia stato **conseguito all'estero** il/la candidato/a dovrà attestarne il riconoscimento ai sensi della normativa vigente, indicando gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano.

In caso di mancata adozione del provvedimento di riconoscimento entro la data di presentazione della domanda, la commissione giudicatrice ne valuterà l'equivalenza al solo fine del conferimento dell'incarico, sulla base della documentazione presentata dal/la candidato/a, comprendente

- la certificazione del titolo di studio e degli esami conseguiti;
- ogni altro documento utile alla sua valutazione (per esempio: *Diploma Supplement*, "dichiarazione di valore" rilasciata dal Consolato italiano, attestato di verifica CIMEA, programmi analitici dei corsi, ecc.);
- la traduzione in lingua inglese o italiana delle certificazioni caricate, se redatte in una lingua diversa. In fase di candidatura la traduzione può essere effettuata dal candidato stesso che si assume totalmente la responsabilità della veridicità della traduzione e della conformità al testo originale.

Al fine del conferimento dell'incarico, il/la candidato/a vincitore dovrà presentare i documenti attestanti il percorso accademico, già allegati alla procedura online di ammissione e perfezionati. In particolare, dovranno essere allegati la:

- la certificazione dei titoli di studio e degli esami conseguiti munita del timbro di legalizzazione o Apostille;
- la traduzione ufficiale in inglese o in italiano se redatta in una lingua diversa, legalizzata dall'autorità diplomatico-consolare competente o asseverata presso un tribunale in Italia.

4. **Non sono ammessi** alle procedure selettive:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010;
- coloro che hanno fruito di incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter per un periodo che, sommato alla durata dell'incarico di cui al presente bando, supera i tre anni;
- coloro che hanno usufruito di contratti di cui agli artt. 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi post-doc), 22-ter (incarichi di ricerca) e 24 (RTT) della L. 240/2010, per un periodo che complessivamente supera gli undici anni, anche non consecutivi;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha deliberato l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti, i **requisiti di ammissione** devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

6. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Direttore, e notificata all'interessato/a agli indirizzi indicati in sede di domanda di partecipazione alla selezione stessa.

Articolo 3

Domanda di ammissione – Modalità e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione, così come tutti i documenti ad essa allegati, devono essere presentati per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/units>

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione.

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere prodotta entro il termine perentorio di **30 giorni**, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso all'[Albo di Ateneo](#).

2. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità *bozza*, al fine di consentirne il successivo perfezionamento e invio. In caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne una nuova.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

La procedura di compilazione e l'invio telematico dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di scadenza del bando. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un **numero identificativo** che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

In caso di accesso al sistema tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), non sarà richiesta la **firma** della domanda. Se l'accesso non avviene tramite SPID, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando *smart card*, *token usb* o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su pc oppure un portale web per la firma remota resi disponibili dal certificatore. Chi dispone di una *smart card* o di un *token usb* di firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul

proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio computer il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa leggibile sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento dovrà essere scansionato e caricato in formato pdf sulla piattaforma PICA unitamente al pdf di un valido documento di riconoscimento.

3. I/le candidati/e sono invitati a consultare le Linee Guida per la compilazione della domanda, disponibili in apertura della pagina suindicata.

4. Nella domanda di partecipazione, il/la candidato/a dovrà **dichiarare** sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il titolare e il responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa;
- b. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e l'eventuale indirizzo PEC. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Dipartimento;
- c. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto o le motivazioni della mancata iscrizione;
- d. di godere/non godere dei diritti politici in Italia o, se cittadino straniero, nello Stato di provenienza;
- e. il possesso del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico o titolo equivalente conseguito all'estero, nonché la data di conseguimento del titolo stesso e l'Università sede amministrativa del corso frequentato. Nel caso di titolo di laurea conseguito presso un'Università straniera, indicare l'eventuale provvedimento di riconoscimento o la documentazione necessaria;
- f. di aver preso visione del bando e di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo stesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- g. di non essere in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha deliberato l'attivazione dell'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;
- h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- i. di non essere assunto a tempo indeterminato come personale di ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- j. di non aver fruito di contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010;

- k. di non aver usufruito di contratti di cui all'art. 22-ter L. 240/2010 (incarichi di laurea) per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto oggetto della selezione, superi complessivamente 3 anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe;
- l. di non aver fruito di contratti di cui agli artt. 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi post-doc), 22-ter (incarichi di ricerca) e 24 (RTT) della L. 240/2010, per un periodo che complessivamente supera gli undici anni, anche non consecutivi;
- m. di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali;
- n. di avere eventualmente necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento del colloquio orale.

5. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite il *link* presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/units>.

L'Università degli Studi di Trieste non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verifichino eventuali problemi tecnici relativi alla procedura telematica.

Informazioni sul bando potranno essere chieste esclusivamente al seguente indirizzo *e-mail*: **ricerca.dscf@units.it**.

Articolo 4

Presentazione della documentazione utile alla domanda di partecipazione

1. Alla domanda il/la candidato/a **allega** esclusivamente in formato PDF:

- a) il *curriculum* scientifico-professionale sottoscritto della propria complessiva attività scientifica e professionale (redatto in lingua italiana o in lingua inglese), analiticamente dettagliata e completo di tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione;
- b) le eventuali pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione ed ogni prodotto della ricerca ritenuto utile (comprese le tesi conclusive dei percorsi di studi), nel numero massimo indicato nell'Allegato A;
- c) la documentazione prevista all'art. 2, comma 2, qualora il titolo di laurea sia stato conseguito all'estero;
- d) eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione.

2. I cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea attestano la conformità all'originale della predetta documentazione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contrassegnando il campo "Dichiarazione di responsabilità" nella domanda di partecipazione.

I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina della immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del candidato.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, devono recare

una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei **controlli sulla veridicità** del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Le **pubblicazioni** scientifiche redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

La suddetta traduzione non è richiesta qualora le pubblicazioni siano redatte in una delle lingue veicolari (inglese, francese) nonché nei casi in cui la procedura selettiva riguardi un settore linguistico e le pubblicazioni siano redatte nella lingua oggetto di valutazione.

Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni scientifiche superiore a quello massimo previsto all'Allegato A parte integrante del Bando, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione solamente quelle caricate nell'apposita sezione in ordine cronologico.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati presso questa o altre Amministrazioni.

Articolo 5 Commissione giudicatrice

1. Il Dipartimento designa i componenti della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dalle [norme regolamentari in merito dell'Ateneo](#).

La **nomina** della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Direttore e sarà pubblicata all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web](#) di Ateneo riservato alle procedure selettive per gli incarichi di ricerca. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari, nei casi previsti dalla legge, devono essere proposte dai candidati al Direttore.

La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate, e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore.

Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina delle commissioni non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

Articolo 6 Procedura selettiva – Modalità di valutazione e convocazione dei candidati ammessi

1. La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità, anche telematica, degli atti concorsuali.

La procedura selettiva si svolge secondo le modalità di cui all'[art. 8 del Regolamento](#), ovvero:

- a) valutazione dei/delle candidati/e con motivato giudizio in merito al possesso di un *curriculum* scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico, nonché all'attitudine allo svolgimento di tali attività;
- b) ammissione al colloquio dei candidati che abbiano ottenuto almeno il minimo punteggio richiesto a seguito della valutazione di cui alla lettera a);
- c) attribuzione, a seguito del colloquio e secondo i medesimi parametri di cui alla precedente lett. a), di un punteggio complessivo.

La padronanza della lingua straniera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove richieste, saranno accertate dalla commissione giudicatrice durante il colloquio orale in relazione alle necessità della ricerca stessa.

2. Nella prima adunanza la commissione giudicatrice:

- specifica i **criteri** per la valutazione dei candidati e per l'attribuzione dei punteggi, secondo le modalità descritte ai commi successivi;
- stabilisce la **data e la modalità di svolgimento** del colloquio, dandone pubblicità almeno quindici giorni prima dello svolgimento dello stesso.

La data, l'ora e la modalità del colloquio saranno pubblicate all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive per il conferimento di incarichi di ricerca.

3. La Commissione, preso atto dei criteri e dei parametri di cui al comma 2, valuta - attribuendo al massimo 70 punti - il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 40 punti nella valutazione di cui sopra.

4. Il colloquio è svolto sugli elementi del curriculum scientifico-professionale rilevanti ai fini dell'attività di ricerca oggetto del contratto - attribuendo al massimo 30 punti - ed è inoltre volto ad accertare la conoscenza della lingua straniera, come meglio specificato nell'Allegato A.

È giudicato idoneo il/la candidato/a che abbia ottenuto un punteggio pari o superiore a 20 punti nella valutazione del colloquio.

5. All'esito della valutazione di cui al comma 3 effettuata dalla Commissione, **gli identificativi** (ID domanda PICA) dei/delle candidati/e ammessi/e al colloquio saranno resi noti mediante successiva comunicazione, anch'essa pubblicata all'[Albo Ufficiale di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive per gli incarichi di ricerca, almeno 3 giorni prima rispetto alla data fissata per il colloquio medesimo.

La pubblicazione *online* della data fissata per il colloquio e la successiva convocazione dei/delle candidati/e ammessi, hanno valore di comunicazioni ufficiali agli interessati. **Non sono pertanto previste comunicazioni personali.**

6. I/le candidati/e con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che necessitano di misure compensative per lo svolgimento del colloquio, e le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dalla commissione a causa dello stato di gravidanza o allattamento, contattano l'indirizzo indicato all'art. 3, comma 5, al fine di attestare la condizione e concordare le misure e le variazioni necessarie.

7. Ogni eventuale variazione e/o integrazione al predetto calendario verrà comunicata agli interessati/e sempre mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo

riservato alle procedure selettive per gli incarichi di ricerca, nonché mediante comunicazione all'indirizzo *e-mail* indicato dal/la candidato/a all'atto della domanda di ammissione.

8. I/le candidati/e convocati sosterranno il colloquio in videoconferenza, tramite l'utilizzo della piattaforma indicata nell'Avviso di convocazione esposto all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive per gli incarichi di ricerca.

I/Le candidati/e convocati garantiranno contestualmente la reperibilità anche attraverso il numero di telefono e l'indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione, al fine di permettere eventuali comunicazioni da parte della Commissione giudicatrice in caso di necessità e/o di malfunzionamento del collegamento telematico.

9. Prima che il colloquio inizi, i/le candidati/e dovranno identificarsi, mostrando un documento di identità o un documento di riconoscimento equivalente in corso di validità.

Sono esclusi dal concorso i/le candidati/e che, a seconda dei casi, non si presentino o non si colleghino alla piattaforma tramite l'apposito *link*, nel giorno o nell'orario stabilito e che non esibiscano un valido documento di riconoscimento.

L'Università degli Studi di Trieste declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui problemi di carattere tecnico, imputabili all'interessato, impediscano il regolare svolgimento del colloquio orale in videoconferenza.

10. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la **graduatoria** dei candidati e indica il/la vincitore della procedura selettiva.

11. Gli **atti della commissione giudicatrice** sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante:

- i punteggi e giudizi espressi su ciascun candidato/a all'esito della valutazione di cui al comma 3;
- i punteggi attribuiti ai candidati all'esito del colloquio, secondo quanto previsto dal comma 4;
- il giudizio relativo all'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Direttore. Del decreto di approvazione degli atti concorsuali viene data pubblicità all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive per gli incarichi di ricerca. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli interessati.

12. La **graduatoria** dei candidati rimane vigente per un termine di due anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata nei casi previsti dall'art. 9, comma 3 del Regolamento.

Articolo 7

Stipula del contratto e rapporto di lavoro

1. Al fine delle specifiche attività di ricerca previste, il Direttore del Dipartimento stipula con il vincitore apposito **contratto** individuale, dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti e, nel caso di titolo di laurea conseguito all'estero, la documentazione di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando.

2. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Il predetto contratto ha la **durata** indicata nell'Allegato A. Eventuali rinnovi o proroghe sono previsti, secondo quanto indicato all'[art. 13 del Regolamento](#), per un periodo massimo complessivo di tre anni.
4. La prestazione lavorativa dell'incaricato/a si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa, così come definiti dal Dipartimento e dal Tutor.
5. L'incaricato/a è tenuto/a, con cadenza semestrale e al termine dell'incarico, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita **relazione**, validata dal Tutor che ne attesta il regolare svolgimento. In caso di mancata validazione, delibera il Consiglio di Dipartimento, sentiti il titolare e il Tutor.
6. Ai titolari degli incarichi si applica quanto previsto dal D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro; le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 in materia di astensione obbligatoria per maternità; l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di congedo per malattia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico.

Articolo 8

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Il **trattamento economico**, definito in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere, è indicato all'Allegato A. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'Ateneo, è attribuito al titolare dell'incarico in rate mensili di pari importo.
2. In materia fiscale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzioni da imposte), e in materia previdenziale le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (gestione separata INPS).
3. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, trattenendo dal compenso, per ogni anno solare, un importo relativo al premio assicurativo dell'apposita polizza.

Articolo 9

Incompatibilità

1. Gli incarichi di ricerca **non sono cumulabili**:
 - con rapporti di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, compresi i contratti di cui agli artt. 22, 22-bis e 24 della L. n. 240/2010;
 - con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
 - con borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. L'incarico non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità

di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA) e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Il/la titolare dell'incarico **può svolgere** attività professionale e di lavoro autonomo purché lo svolgimento di tali attività non interferisca con l'incarico oggetto del contratto e non configga con gli interessi dell'Ateneo, previo nulla osta del Direttore, sentito il Tutor.

4. La **durata complessiva** dei rapporti di cui agli articoli 22, 22-bis, 22-ter e 24 della L. n. 240/2010, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Articolo 10 Estinzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza del termine finale dell'incarico, salvo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

2. Il contratto può essere inoltre risolto:

- per gravi inadempienze e per la mancata predisposizione della relazione da parte del/la titolare dell'incarico, oppure la mancata sua validazione da parte del Tutor, in ogni caso previa delibera del Consiglio di Dipartimento;
- per violazioni del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo che, per la loro gravità, non rendano possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
- per la mancata risoluzione di situazioni di incompatibilità;
- per l'annullamento della procedura di reclutamento;
- per ogni ulteriore causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

3. Il/la titolare dell'incarico può recedere per iscritto dal contratto dando un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso sarà trattenuto al titolare un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Tale penale può essere esclusa qualora il titolare dell'incarico receda per:

- assunzione presso enti pubblici e/o privati, nel caso in cui l'interessato dimostri o dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
- gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Articolo 11 Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento amministrativo

1. Il "Titolare del trattamento" è l'Università degli Studi di Trieste, con sede in piazzale Europa n. 1 a Trieste.

Il trattamento dei dati personali (dati personali forniti in fase di adesione del servizio e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato esclusivamente a:

- svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire l'accesso al servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA);
- adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
- adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;
- gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.

Il "Responsabile del trattamento designato" è il Cineca Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

Si precisa che con riferimento ai dati personali conferiti, il/la candidato/a è detentore dei seguenti diritti:

1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del regolamento UE 2016/679;
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

Per esercitare i diritti sopra riportanti il/la candidato/a potrà rivolgersi al titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.

Il titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.

2. Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il responsabile del procedimento amministrativo è Dott.ssa Rossella Lucchini.

Il Direttore
Prof. Paolo Tecilla

ALLEGATO A

Pubblica selezione per il conferimento di un incarico di ricerca per studi dottorali ai sensi dell'art. 22-ter della L. 240/2010 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche – GSD 03/CHEM-03, SSD CHEM-03/A – Chimica Inorganica – CUP J93C26000840006

Numero di posti oggetto della selezione: **1**

Area	Chimica
Gruppo scientifico-disciplinare	03/CHEM-03
Settore scientifico-disciplinare	CHEM-03/A
Tutor	Prof. Michele Melchionna
Durata del contratto	36 mesi
Titolo del programma di ricerca	Valutazione dell'attività elettrocatalitica delle interfacce tra materiali per i processi di conversione energetica / Evaluation of the electrocatalytic activity of materials interfaces for energy conversion processes
Descrizione delle attività da svolgere, finalizzate all'introduzione alla ricerca e all'innovazione	Le attività di ricerca si concentreranno sullo sviluppo e sullo studio di nanomateriali funzionali da impiegare come elettrocatalizzatori eterogenei per processi di conversione dell'energia, quali le reazioni di evoluzione dell'idrogeno (HER), di riduzione della CO₂ (CO₂RR), di ossidazione dell'acqua (WOR) e di riduzione dell'ossigeno (ORR). I risultati della ricerca saranno finalizzati a chiarire il ruolo delle interfacce S-S sull'attività e sulla selettività di tali reazioni. I materiali sintetizzati mediante differenti metodologie saranno caratterizzati attraverso tecniche spettroscopiche e analitiche e testati nelle relative reazioni catalitiche, al fine di valutare sistematicamente l'attività, la selettività e la durabilità, con l'obiettivo di individuare le condizioni sperimentali necessarie per ottenere prestazioni ottimali. Saranno inoltre effettuate analisi spettroscopiche <i>ex situ</i> e <i>operando</i>, con l'obiettivo di acquisire le conoscenze fondamentali necessarie per la riprogettazione dei materiali catalitici. The research activities will focus on the development and study of functional nanomaterials as heterogeneous electrocatalysts for energy conversion



	processes such as hydrogen evolution (HER), CO ₂ reduction (CO ₂ RR), water oxidation (WOR) and oxygen reduction (ORR) reactions. The research results will aim at establishing the role of S-S interfaces on the activity and the selectivity of these reactions. The materials synthesised by different methodologies will be characterised using spectroscopic, analytical techniques and tested in the catalytic reactions for the systematic evaluation of the activity, selectivity, and durability, aiming to find the experimental conditions for optimal performance. <i>Ex-situ</i> and <i>operando</i> spectroscopy will be performed, obtaining the fundamental knowledge for re-designing the catalytic materials.
Numero massimo di pubblicazioni da presentare, comprese eventualmente anche le tesi conclusive dei percorsi di studi	4
Lingua straniera di cui verrà accertata la conoscenza	Inglese Accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, in relazione alle necessità della ricerca
Trattamento economico lordo dipendente	Euro 44.083,53 annui (Euro 48.898,98 annui se eleggibili per family allowance)
Data prevista di inizio dell'attività del titolare dell'incarico	01 novembre 2026